

Documento approvato con Deliberazione n. **2005/22** del **23/11/2022**
del Consiglio Direttivo dell'OPI Interprovinciale Firenze – Pistoia

REGOLAMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute consiliari del Consiglio Direttivo e delle Commissioni Albo dell'Ordine interprovinciale Firenze Pistoia.

Art. 2

Presupposti per lo svolgimento delle sedute consiliari in modalità telematica

1. Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o Commissione Albo, nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno, di procedere alla convocazione della seduta consiliare in modalità telematica anziché in presenza. Ad ogni buon conto per lo meno una riunione ogni quattro mesi deve essere svolta in presenza.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, la partecipazione in modalità telematica alle sedute consiliari è permessa ai soli componenti del Consiglio Direttivo o Commissione Albo dell'Ordine che ne facciano espressa richiesta, almeno due giorni prima della seduta, attraverso l'indicazione delle oggettive cause impossibilitanti la partecipazione de visu alla seduta consiliare. In assenza di oggettive cause impossibilitanti (cause correlate a stati di salute o domicilio temporaneo altra Regione o Nazione) la partecipazione de visu alla seduta consiliare, il componente del Consiglio dell'Ordine o della Commissione Albo risulterà assente.
3. L'impossibilità di partecipare in modalità telematica alle sedute consiliari deve essere comunicata tempestivamente dal componente del Consiglio Direttivo o della Commissione Albo per iscritto (pec) all'attenzione del Presidente dell'Organo di riferimento, successivamente all'invio dell'o.d.g.
4. Qualora sia il Presidente del Consiglio Direttivo o Commissione Albo a dover partecipare alla riunione in modalità telematica, il vaglio della giustificazione adottata è in capo al Vicepresidente che comunque presiede la seduta.

Art. 3

Oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, la seduta telematica può essere convocata per deliberare sulle materie di propria competenza.

Art. 4

Requisiti di svolgimento delle sedute consiliari in modalità telematica

1. Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, il Consiglio Direttivo o la Commissione Albo si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la verbalizzazione delle sedute.

2. La partecipazione in modalità telematica alle sedute del Consiglio Direttivo o della Commissione Albo presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Sono considerati strumenti telematici idonei tutti i sistemi di teleconferenza che possano assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi, la relativa registrazione da parte dell'Ordine e consentire a tutti i partecipanti alla riunione di:
 - a) visionare gli atti della riunione;
 - b) intervenire nella discussione;
 - c) scambiare documenti;
 - d) votare;
 - e) approvare il verbale.

Art. 5

Svolgimento delle sedute

1. Nella convocazione saranno fornite ad ogni componente le indicazioni per la modalità di accesso al programma utilizzato.
2. Per la convocazione e la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.
4. Non è ammessa la partecipazione per delega.
5. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Segretario sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello.
6. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta sarà data evidenza nel relativo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in remoto.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento costituisce modifica ed integrazione del precedente Regolamento avente medesimo oggetto in vigore dal 08.10.2022 approvato con Delibera n. 1901/22.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al vigente Regolamento per il funzionamento degli Organi.
3. Il presente Regolamento e i vigenti restanti Regolamenti dell'Ordine vanno applicati in regime di integrazione reciproca.